

## **SCHEDA TECNICA**

### **LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2003, N. 13**

### **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2002, N. 20 (NORME CONTRO LA VIVISEZIONE)**

La legge regionale 1 agosto 2003, n. 20 “Norme contro la vivisezione”:

- promuove la tutela degli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o altri fini scientifici e didattici, mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non ricorrano all'uso di animali vivi.
- vieta la vivisezione, intesa come esecuzione di procedure invasive su animali vivi, salvo casi autorizzati nell'ambito di appositi accordi tra Regione, Università degli Studi e Istituti scientifici.

Nel territorio della Regione Emilia Romagna è tra l'altro vietato l'utilizzo di cani e gatti a fine di sperimentazione (l.r. 27 agosto 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina”).

La l.r. 20/2002 è stata impugnata innanzi alla Corte costituzionale da parte del Governo che ha sollevato questione in merito alle difficoltà che essa potrebbe arrecare al settore della ricerca.

Proprio al fine di promuovere la ricerca scientifica assicurando un'effettiva tutela degli animali (anche diversi da cani e gatti), il provvedimento in esame ha modificato l.r. 20/2002, introducendovi mezzi specifici di vigilanza e controllo sull'attività di sperimentazione svolta dalle Università ai sensi dei suddetti accordi.

A tal fine esso:

- dispone che gli accordi in questione prevedano l'istituzione di appositi Comitati etici sulla sperimentazione da parte e presso ciascuna Università degli Studi;
- istituisce il Comitato etico regionale per la sperimentazione con funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonché di monitoraggio e valutazione dell'attività complessivamente svolta dai Comitati etici.